DECRETO E REGOLAMENTO

PER GLI APPALTI

DI MANTENIMENTO DELLE PIANTAGIONI

SULLE STRADE DIPENDENTI

DALLA DIREZIONE GENERALE

DI PONTI E STRADE.

NAPOLI,
DALLA STAMPERIA REALE.

1858.

Ischia, 5 Luglio 1858.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato del portafoglio de' lavori pubblici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ARTICOLO PRIMO.

È approvato l' annesso regolamento per gli appalti di mantenimento delle piantagioni sulle strade dipendenti dalla Direzione generale di ponti e strade.

ART. 2.

Il nostro Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto — Firmato, Fer-

DINANDO — Il Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato del portafoglio de' lavori pubblici — Firmato , S. Murena — Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri — Firmato , Ferdinando Troja — Per certificato conforme — Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri — Ferdinando Troja — Per copia conforme — Il Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato del portafoglio de' lavori pubblici — Murena.

Regolamento per gli appalti di mantenimento delle piantagioni sulle strade dipendenti dalla Direzione generale di ponti e strade.

TITOLO I.

Dichiarazioni preliminari ed oggetto di essi appalti.

ARTICOLO PRIMO.

L' oggetto di nn appalto per la conservazione delle piantagioni sulle pubbliche strade, separato da quello del mantenimento delle strade stesse, si è di aversi gl' intraprenditori speciali versati sulla materia, ed interessati alla prosperità dell' opera.

A conseguire questo doppio scopo, non potranno essere ammesse a licitare, che le persone le quali offrono una sufficiente garantia morale di potere ben eseguire gli obblighi che vanno ad assumere, e la durata dell' appalto non potrà essere maggiore di anni nove.

ART. 2.

Da' patti e condizioni per i novelli appalti del mantenimento delle strade dipendenti dalla Direzione generale di ponti e strade rimarrà soppresso l' articolo 38 di quelle regolamentarie del 10 ottobre 1832, relativo all' obbligo degli appaltatori d' invigilare le piantagioni e di risponderne de' guasti, e quindi dall' estaglio ne sarà scemato quel tanto che sarà per via di analisi calcolato corrispondere al servizio relativo, e la somma ne farà fronte al-

l'estaglio da corrispondersi all'appaltatore mantenitore delle piantagioni, vedute le maggiori obbligazioni che questi va ad assumere, come appresso sarà detto, con essere tenuto a rimpiazzare gli alberi, che per qualunque causa niuna eccettuata periranno naturalmente, non che quelli che verranno danneggiati.

Art. 3.

Relativamente agli appalti del mantenimento delle suddette strade dovrà l'ingegnere che ne è il direttore almeno sei mesi prima del loro termine avvertirne la Direzione generale di ponti e strade, affinchè possa in tempo far provvedere all'appalto del mantenimento delle piantagioni che vi esistono, per indi farsene dall'Ispettore generale la consegnazione all'intraprenditore.

Art. 4.

Nel caso che agli attuali appaltatori di strade piacesse sottrarsi dagli obblighi per la custodia delle piantagioni loro imposti dal citato articolo 38 delle condizioni regolamentarie dell'anno 1832, potranno avanzarne la domanda alla Direzione generale di ponti e strade, la quale farà mettere di accordo all'uopo l'Ispettore generale e l'Ingegnere direttore, che saranno risguardati come periti inappellabili per liquidare l'estaglio annuale corrispondente agli obblighi anzidetti, da ritenersi dalla Tesoreria generale da quello del mantenimento della strada, per pagarne la somma unitamente al dippiù a liquidarsi per le maggiori obbligazioni espresse nel precedente articolo 3 all'appaltatore cui sarà commesso esclusivamente il mantenimento delle piantagioni.

A r t. 5.

Mirandosi sempre all' oggetto essenziale di fare con tutti i mezzi prosperare le piantagioni che orlano le diverse strade, oltre de' guardiani, come appresso sarà detto, destinati a custodirle da parte degli appaltatori, l'Amministrazione nel proprio interesse e secondo i casi e circostanze a proposizione dell'Ispettor generale adotterà gli spedienti per portarsi una speciale vigilanza da estendersi sopra gli appaltatori e loro guardiani.

TITOLO II.

Consegnazione delle piantagioni.

A r t. 6.

La consegnazione della piantagione deve aver luogo nella stagione agraria, egualmente che la riconsegnazione, onde potersi a tempo proprio sopperire dall' appaltatore mediante i rimpiazzi degli alberi a fare nel modo che appresso sarà specificato alle mancanze che vi saranno rinvenute. Tali mancanze saranno inappellabilmente definite e valutate dall'Ispettore generale, il quale oltre all' essere considerato in tal caso come perito rispetto agli appaltatori consegnante e consegnatario, relativamente poi all' Amministrazione dee ritenersi come fiscale all' uopo delegato. Per la rimessione della piantagione dalle suddette mancanze che farà l' appaltatore consegnatario ne sarà pagato del prezzo corrispondente.

ART. 7.

Per la considerazione espressa nel precedente articolo 6 tutto ciò che in generale si ha dal presente regolamento, ed anche il procedimento giudiziario verso i danneggiatori delle piantagioni sarà applicato anche a quelle che attualmente trovansi date in appalto per essere eseguite, e che quindi van mantenute dall' appaltatore esecutore, o che lo sono in amministrazione, o che in fine in appresso dovranno essere mantenute sia nell' uno che nell' altro modo.

ART. 8.

Se nel giorno stabilito dallo Ispettore generale per la riconsegnazione e consegnazione della piantagione gli appaltatori rispettivi o qualunque di essi non si presenteranno, sarà dalla Direzione generale di ponti e strade destinato un perito che di ufficio rappresenti in tutti gli atti il contumace, ed a carico di costui andrà la ricompensa da darsi a tale perito, la quale sarà defiuita dalla stessa Direzione generale.

TITOLO III.

Obblighi pel mantenimento delle piantagioni.

ART. 9.

L' appaltatore avrà l' obbligo di mantenere la piantagione tanto consegnataglisi quanto di rimpiazzo eseguito per farne pro-

prie le mancanze, nella sua perfetta integrità per tutto il tempo stabilito nel contratto, e ciò a contare dal giorno che gliene sarà fatta la consegnazione, con farvi nell' opportuna stagione in ogni anno durante l' appalto i rimpiazzi di tutti gli alberi, per qualunque causa niuna esclusa, periti naturalmente o devastati, ben vero senza appropriarsi del legname di questi, del quale, dietro la valutazione che ne farà l' Ispettore generale, l' appaltatore manutentore se ne approprierà versandone il prezzo alla Tesoreria generale. In oltre ogni qualvolta, a giudizio dello Ispettore generale, meriterà la piantagione una potagione, questa sarà da lui fatta eseguire secondo le peculiari prescrizioni che ne darà all' appaltatore, il quale ha l' obbligo di adempiervi subito ed esattamente, e senz' alcun compenso; ben vero il risultato del frascume anderà sempre in benefizio dell' Amministrazione, e l' appaltatore lo farà suo pagandone il valore da esserne fissato dall' Ispettore generale.

L' appaltatore avrà l' obbligo senza compenso alcuno di ripiantare o raddrizzare, ed in qualunque modo venisse prescritto dallo Ispettore generale, tutti gli alberi fra le piantagioni danneggiate dal vento, o per qualunque altra causa niuna eccettuata.

Art. 10.

Se tali rimpiazzi non si troveranno fatti per tutto il giorno 15 febbraio, salvo la proroga che potrà darne l' Ispettore generale, questi li farà eseguire a danno dell' appaltatore, procedendo senz' alcuna formalità, e con quel metodo che crederà conveniente al bene del servizio. Inoltre per ciascun albero non rimpiazzato al dì 15 febbraio l' appaltatore incorrerà in una multa di grana venti da ritenersi da' suoi averi a favore della Tesoreria generale.

ART. 11.

L' appaltatore dovrà servirsi di capidopera istruiti ed intelligenti, di fiducia dell'Ispettore generale, e dovrà inoltre tenere a proprie spese un competente numero di guardiani destinati alla custodia delle piantagioni, i quali a richiesta di lui, inteso il parere dell'Ispettor generale pel numero di essi e sulla loro idoneità, verranno dalla Direzione generale di ponti e strade muniti di patente di guardaboschi regî soprannumerarî, per procedere con le attribuzioni di cui appresso sarà fatta parola contro i danneggiatori in qualunque modo della piantagione, e meritandolo saranno loro rilasciati dalla polizia generale i permessi delle armi, di cui potranno far uso nell' esercizio delle proprie funzioni.

ART. 12.

Laddove l' appaltatore vorrà congedare dal servizio un suo guardiano, avrà l' obbligo di farne rapporto all' Ispettor generale per gli analoghi provvedimenti. Questi poi giudicando che qualche guardiano per non esatta condotta meriterà essere congedato, tanto praticherà con ritirarne la patente ed il permesso d' armi, e quindi ne proporrà il rimpiazzo.

ART. 13.

Le piantagioni sulle pubbliche strade saranno considerate come sezioni di boschi su terreni saldi, e quindi sarà ad esse applicata la legge forestale del 21 agosto 1826, come pure ogni

altra legge, decreto, rescritto reale, regolamento, ministeriale e circolare relativa per tutto ciò che non sia in opposizione al presente regolamento. E per le attribuzioni ed obblighi degli agenti forestali emergenti dalla legge stessa rimane sostituito all'ispettore e guardia generale, l'Ispettor generale incaricato della direzione delle piantagioni, il quale ne' giudizî, occorrendo, potrà farsi rappresentare da persona che di ufficio vi delegherà, e ciò allorchè trattasi di piantagioni che si mantengono dalla Direzione generale in amministrazione.

Art. 14.

Per le piantagioni poi che trovansi date in appalto o che lo saranno, dovendo l'appaltatore rispondere de'danni di ogni sorte verso l'Amministrazione, e riguardando conseguentemente durante l'appalto di esse piantagioni l'esclusivo suo interesse, sarà egli considerato come delegato espressamente dalla Direzione generale di ponti e strade, e quindi facendo suoi i giudizî rimane facoltato ad assistervi, gravarsi delle sentenze, e far sue proprie le conseguenze pel ristoro di danni, interessi e spese; non che l'intera somma delle multe.

Art. 15.

Per sicurezza dell'adempimento degli obblighi dell'appaltatore sarà costui tenuto di dare una cauzione sia in annua rendita iscritta sul gran Libro del debito pubblico consolidato, calcolata alla pari rispetto alla somma di essa cauzione, sia in beni fondi, sia in biglietto di tenuta di persona solvibile: ed essa cauzione sarà nella quantità di un'annata dell'estaglio. Il contratto avrà

effetto con scrittura sinallagmatica, la spesa della quale, non che delle copie per uso della Direzione generale e della cauzione a prestarsi dall'appaltatore, sarà interamente a carico di costui, come del pari lo saranno le spese per le copie de' certificati, stati stimativi e degli atti di consegna e riconsegna, ed in fine quelle delle subastazioni.

Art. 16.

Nel contratto dovrà intervenire, oltre dell'appaltatore, una persona ch' egli nominerà per assumere le obbligazioni, o di rimpiazzarlo in caso di morte, e quante volte l'Amministrazione riconoscerà che per qualunque altra causa fisica o morale non ne potrà adempiere le obbligazioni; il quale rimpiazzo sarà ritenuto senza bisogno di alcuna consegna, o di altro atto, e con la responsabilità della prestata cauzione.

TITOLO IV.

Delle competenze di giurisdizione, de' contratti in danno, risoluzione del contratto d'appalto, e sospensione del mantenimento da parte dello appaltatore.

Art. 17.

Per tutti gli oggetti enunciati nel presente titolo saranno applicati agli appalti del mantenimento delle piantagioni sulle diverse strade le disposizioni contenute negli articoli 58 a 61 delle condizioni regolamentarie pel mantenimento delle strade regie, approvate Sovranamente a' 6 ottobre 1832.

TITOLO V.

Specie e qualità delle piante.

Art. 18.

Le più usitate principali piante destinate a decorare le strade nel nostro clima secondo la diversa natura del terreno e speciali circostanze sono gli astoni di pioppo, i piantoni di olmo, quelli di platano, di acacie, e quelli di ailanto, non escluse altre specie che per circostanze particolari, a giudizio dell'Ispettor generale, converrà adoprare.

I primi, cioè gli astoni di pioppo, dovranno essere gentili, novellini, dritti perfettamente, con la cima intera, senza bifolcatura o nodi, d'acquistarsi nelle campagne di Cervinara, Cicciano, Camposano e loro adiacenze, e dell'altezza fuori terra di palmi quindici, e della circonferenza non minore di 60 centesimi di palmo misurati a fior di terra.

I piantoni di olmo dovranno essere della specie volgarmente detta di lega, dritti perfettamente, senza difetto alcuno, con radici ben sane e numerose, e dell'età di 3 in 4 anni.

I piantoni di platano dovranno essere dritti, novellini, forniti di copiose radici, dell'altezza fuori terra non minore di palmi 12, dell'età di 3 in 4 anni. Ed inoltre ogni platano appena impiantato dovrà affidarsi ad un robusto palo di castagno con ligatura di corde di paglia, co'corrispondenti cuscinetti, da dover tale tutela durare per 3 anni continui a datare dall'impiantamento o rimpiazzo, onde la pianta presa sufficiente consistenza possa dirsi assicurata.

I piantoni di acacie debbono essere novellini, dritti, forniti di abbondanti radici, dell' età non minore di anni 3 in 4, e dell' altezza fuori terra non meno di palmi 12.

Ed i piantoni di ailanti dovranno essere novellini, con abbondanti radici, dell' età non minore di anni 3, e dell' altezza fuori terra di palmi 15.

Art. 19.

Volendo la Direzione generale far uso di altre specie di piante, l' Ispettor generale ne darà le analoghe prescrizioni, e l' appaltatore dovrà sottoporvisi quante volte trovasi di averne accettato l' estimativo.

Art. 20.

Se l' appaltatore piantasse alcun astone o piantone non avente le qualità sopra indicate, lo Ispettor generale avrà dritto di far riprendere all'appaltatore i cattivi, ed a danno di costui surrogarvi i buoni.

Art. 21.

Non potrà mettersi mano all' impiantamento se non dopo di essere state verificate le dimensioni delle fosse dall' Ispettor generale.

TITOLO VI.

Fosse ed impiantamento.

Art. 22.

Le fosse che dovranno ricevere gli astoni di pioppo, ed i piantoni di olmo, di platano, di acacie e di ailanto avranno la larghezza e la profondità di palmi 3, ed inoltre in quelle di astoni di pioppo sarà praticata una buca colla vanga curva di altri due palmi di profondità.

Art. 23.

L' Ispettor generale verificherà le dimensioni delle fosse pria di procedersi all' impiantamento, e non trovandole in regola secondo il prescritto coll' articolo precedente, ovvero ingombre dell' astone o piantone, facendo strappar questi le farà rettificare in danno dell'appaltatore, il quale incorrerà inoltre in una multa di grana 10 da cedere a favore del Real Governo per ogni fosso difettoso o ingombro.

Art. 24.

Le linee su cui dovrà eseguirsi la piantagione saranno d' accordo dall' ispettor generale e dall' ingegnere direttore del carico date.

La distanza fra l' una pianta e l' altra sarà assegnata dal solo Ispettor generale.

Art. 25.

Laddove cavandosi le fosse si rinvenissero strati di terreno non atti alla vegetazione prospera della designata specie di pian-

te, l'appaltatore dovrà sostituirvi altro terreno di buona qualità mediante un proporzionato compenso da liquidarsi dall' Ispettor generale, quantevolte non piacesse a costui di far sostituire a quella specie di piante che si trovasse già ordinata altra più adatta al suolo.

ART. 26.

Dovrà infine l' appaltatore nello impiantamento usare tutti quei mezzi e tutta quella diligenza che l' arte agraria esige.

TITOLO VII.

Estaglio

ART. 27.

Per tutti gli obblighi imposti all' appaltatore gli sarà corrisposto annualmente l' estaglio contrattato, e ciò dal dì della consegnazione della piantagione, ben vero dopo eseguiti, verificati, e trovati idonei i rimpiazzi delle piante naturalmente perite o devastate, dietro certificato che rilascerà l' Ispettor generale incaricato della Direzione delle piantagioni.

Ischia, 3 Luglio 1858 -- L' approvo -- Firmato FERDINANDO -- Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri — Firmato, Ferdinando Troja — Per certificato conforme — Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri — Firmato, Ferdinando Troja — Per copia conforme — Il Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato del portafoglio de' lavori pubblici — Firmato, Murena.